

STATUTO

ACCOGLIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA VII LUGLIO 14

Numero REA: MS - 131665

Codice fiscale: 01323680452

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

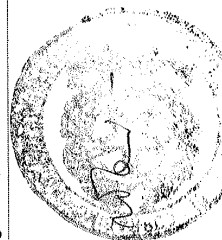
Parte 1 - Protocollo del 26-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

-----S T A T U T O-----
-----DELLA-----
-----"ACCOGLIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede-----
E' costituita la società cooperativa sociale di tipo "B"
a mutualità prevalente denominata "ACCOGLIERE SOCIETA' COOPE-
RATIVA SOCIALE".-----
La società ha sede nel comune di Carrara (MS) all'indi-
irizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il
Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle dispo-
sizioni d'attuazione del Codice Civile. La sede sociale può
essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra in-
dicato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è
abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Regi-
stro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasfe-
rimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.-
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere
istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Ammi-
nistrativo.-----
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e ne-
gli eventuali regolamenti attuativi, alla cooperativa si ap-
plicano le disposizioni del codice civile e delle leggi stata-
li e regionali sulle cooperative sociali, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società a responsa-
bilità limitata.-----
Art.2 - Durata-----
La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di
legge.-----
SCOPO E OGGETTO-----

Art.3 - Scopo mutualistico, principi-----
La cooperativa è retta dai principi della mutualità,
senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice
Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.-
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-
ciale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferi-
mento ai soggetti socialmente svantaggiati.-----
La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e
solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso
l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in
difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi ge-
nerali della comunità.-----



N. - Om

*Giorgio
D. Mac*

*Merzella
Tantoni
stella*

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.-----

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.-----

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale e professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.-----

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.-----

Fatti salvi i principi sopra enunciati, la cooperativa s'ispirerà inoltre, quali principi della sua attività sia interna che esterna, alle linee-guida del progetto denominato "Economia di comunione nella libertà", in particolare tal principi si esprimeranno:-----

- nel conciliare le esigenze d'efficienza e redditività con l'obiettivo di fare dell'attività economica un vero luogo d'incontro tra tutti i soggetti coinvolti;-----
- nel favorire partecipazione attiva alla vita della società dei soci e degli eventuali dipendenti e collaboratori e la loro crescita umana, sociale e lavorativa;-----
- nell'impegno concreto a migliorare l'ambiente sociale in cui la cooperativa opera, non sentendo come estranei il bene e la necessità urgenti delle persone più svantaggiate con le quali entrerà in contatto nelle forme più varie;-----
- nello stabilire rapporti di reciproca apertura e fiducia con consumatori, fornitori, concorrenti, comunità locale, pubblica

amministrazione, con lo sguardo rivolto all'interesse generale;-----

- nell'attuare e promuovere il pieno rispetto della legalità e dell'ambiente.-----

Art.4 - Scopo - Oggetto-----

La Società si propone, nel rispetto dei suddetti principi, di svolgere in forma associata le attività sotto specificate, al fine di consentire la piena occupazione e comunque un'attività lavorativa dei soci che presteranno il loro lavoro o la propria collaborazione sotto varie forme, a favore della Cooperativa.-----

L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dallo Statuto sociale e da apposito regolamento interno redatto ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142, che dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.-----

Il regolamento, elaborato dal consiglio di amministrazione, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, e depositato entro trenta giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.-----

La Cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire ad una o più Associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo sia in Italia sia all'estero ovvero aderire a consorzi di cooperative.-----

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in proprio o per conto terzi:-----

- organizzazione di ritiri ed incontri di spiritualità per singoli e gruppi;-----
- promozione e valorizzazione del turismo sociale, responsabile e sostenibile sia in Italia che all'estero, nonché progettazione e gestione di attività in questi ambienti;-----
- attività legate alla gestione di case per ferie, alberghi, centri turistici, agriturismi, case vacanze, centri termali, turismo, sociale e non, ristorazione collettiva;-----
- attività di Catering sia per singoli che per strutture ricettive e non;-----
- organizzazione, promozione, sviluppo ed eventualmente gestione di attività turistiche, ricreative, sportive e culturali, stabilimenti balneari;-----
- consulenze di tipo organizzativo e gestionale nel settore turistico e della ricettività;-----
- promozione della funzione del volontariato nel suo ruolo di espressione e promozione dei vincoli della solidarietà.

Alzavella
Tanfoni
Stella
Guarneri
H. M.

tà, per servire in modo organico e adeguato alle persone, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolastica, lo sport e l'utilizzo del tempo libero;-----

- attività di promozione, valorizzazione e conservazione dei beni di interesse ambientale, naturalistico, culturale e storico;-----
- collaborazione per la gestione degli impianti e delle manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico, feste patronali e cittadine, comprese le promozioni;----
- attività di consulenza organizzativa e gestionale, elaborazione dati, servizi di segreteria e amministrazione;
- attività ludico-ricreative, sportive, artistiche e organizzazione di eventi;-----
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e istruzione, con particolare attenzione per quelli che favoriscono l'inserimento delle persone svantaggiate e l'integrazione tra culture;-----
- gestione di servizi informatici e telematici a favore di terzi in particolare nel settore turistico;-----
- attività di gestione di parchi urbani e riserve naturali; iniziative di attività dirette a preservare e proteggere la natura, anche attraverso un tipo di turismo che educi al rispetto dell'ambiente;-----
- attività fieristica, convegnistica e congressuale;
- attività di tour operator e gestione di servizi turistici quali: guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici, organizzatori professionali di congressi, animatori turistici ed ogni altra attività attinente al turismo;-----
- promozione e gestione di centri turistici, culturali, sociali, agenzie di turismo, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e convegni culturali;-----
- la gestione di strutture di tipo socio-sanitario e riabilitativo;-----
- servizi di pulizia civile e industriale;
- servizi di custodia, portierato, manutenzione del verde, manutenzione di edifici;-----
- servizi di lavorazione conto terzi nel settore artigianale, industriale o commerciale;-----

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.-----

Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie - espressamente esclusa l'intermediazio-

ne professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico - che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo - l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente.-----

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo.-----

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Economica Europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.-----

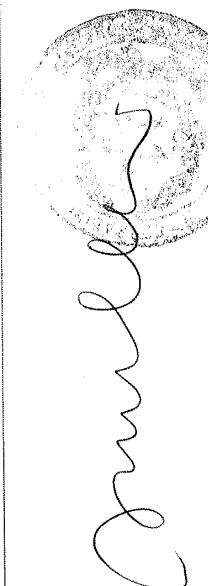
In particolare la cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.-----

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà integrare - in modo - permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.-----

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative o diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie anche reali.-----

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite

A circular stamp, likely an official seal, is positioned above a long, flowing handwritten signature in dark ink.

Isabella
Tanfani
Stella
Giongetti
N. M.

e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.-----

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n.216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n.416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 01° settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art.26 legge 7 marzo 1996 n.108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

SOCI -----

Art.5 - Tipologia dei soci-----

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.-----

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- a) cooperatori o prestatori - titolari di quote di capitale sociale che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, oppure si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica; -----
- b) svantaggiati - sono svantaggiate le persone di cui all'art. 4 della legge 381/91. Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; -----
- c) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà; -----
- d) sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - nei limiti stabiliti dalla legge.-----

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dalla cooperativa.-----

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.-----

I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.--

I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

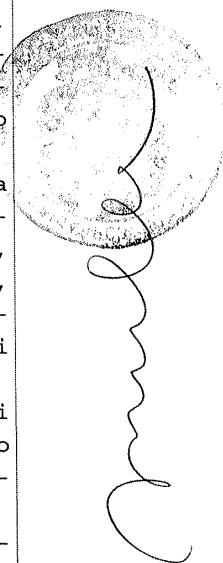
Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro meglio identificati nel Regolamento Interno approvato dall'assemblea:-----

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;-----
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;-----
- di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa;--
- autonomo nelle sue varie forme (artigiano, commerciante, agricolo in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, professionale, di agenzia);-----
- tipologie di contratti previste dalla L.30/2003 e successive modifiche;-----
- borse lavoro;-----
- volontario ai sensi della L. 381/91.-----

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.-----

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-



Stella
Giorgetti
M. M. 0.7

le, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.----

E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-----

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.-----

Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche.-----

A norma dell'art.4 della legge n.59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.-----

Art.6 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

1. Grizzelle
 Tanforn
 Stelle
 Giornetti
 R. M.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronuncino i soci con propria decisione.-

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art.8 - Obblighi e diritti dei soci -----

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:-----

a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte e della tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione dei soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta degli Amministratori;-----

b) ad osservare puntualmente il presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti interni;-----

c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui concorrere al perseguimento degli scopi della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro soci). La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.-----

I soci che non partecipano all'amministrazione della cooperativa hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

Art.9 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.-----

Art.10 - Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.-----

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui ai successivi articoli 40 e 41.-----

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

art.11 - Esclusione-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per

*Assemblea
Tanfoni
Stella
Giorgetti
Dr. Meo*

adeguarsi;-----
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) che non partecipi alla vita sociale della cooperativa e non partecipi all'assemblea dei soci senza giustificato motivo.---

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt.40 e 41, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.---

Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione, è obbligato al risarcimento.-----

Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione-----

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti articoli devono essere comunicate per mezzo di lettera raccomandata al socio o ai suoi successori che potranno ricorrere ai sensi degli art. 40 e 41 del presente statuto.-----

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.-----

Art.13 - Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, comma 4, lett.c), la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-

zione del bilancio stesso.-----

Art.14 - Morte del socio-----

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, come indicato al precedente art.13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7.-----

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.-----

Art.15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito

Marzella
Tanfoni
Stella
Giorgetti
M. Meo

derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.-----

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

Art.16 - Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.5 del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.-----

Art.17 - Conferimento e quote dei soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) ciascuna.-----

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a n.10 (dieci).-----

Art.18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art.19 - Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo

Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso);-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art.20 - Recesso soci sovventori-----

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO-----

Art.21 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo né superiore al limite massi-

*Manzella
Tanfoni
Stella
Giongetti
M. M...*

mo stabilito dalla legge - la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti fissati dalla legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

c) dal fondo di riserva ordinaria indivisibile, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi o ai successori dei soci deceduti;-----

d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art.5;-----

e) dalla riserva straordinaria;-----

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;---

g) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.-----

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.-----

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate precisamente:-----

a) almeno il 5%(cinque per cento) all'atto della sottoscrizione;-----

b) il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.-----

Art.22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dagli articoli 40 e 41 del presente statuto.-----

Art.23 - Bilancio-----

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compiarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;-----

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a mutualità prevalente;-----

d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dell'art.7 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;-----

e) un'eventuale quota a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto previsto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei limiti consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;-----

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) ed f) dell'art.21.-----

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto della quota di cui alla lett. b) del presente articolo, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

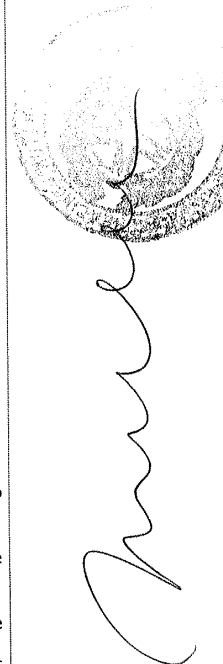
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.-----

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

A circular stamp, likely a notary seal, is positioned to the right of the text. Below it, a long, flowing handwritten signature extends downwards.

Mazzella
Lanfoni
Stella
Giongetti
M. M. M.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:----

- a) erogazione diretta;-----
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;--
- c) emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI-----

Art.25 - Assemblea dei soci-----

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca gli amministratori;-----
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;-----
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- f) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;-----
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- l) l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo successivo, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere h) e i), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.-----

Art.26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto-----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere h) ed i) del precedente articolo, possono, a discrezione dell'organo amministrativo, essere adottate, oltrechè mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso non si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- l'indicazione dei soci consenzienti;-----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento della decisione;-----
- il contenuto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto per i soci speciali, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.19 se socio sovventore.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro

Merzella
Tanfoni
Stella
Cignotti
D. Mer

delle decisioni dei soci.-----

Art.27 - Convocazioni assembleari-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione ovvero, ove questa mancasse, nella nota integrativa.-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere h) ed i) del precedente art.26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail, ed ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti nella società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Art.28 - Quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno ad eccezione delle materie indicate nei punti h), i) ed l) del precedente articolo 26, per le quali è necessaria la maggioranza dei voti

di tutti i soci aventi diritto al voto.-----

Art.29 - Votazioni-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art.30 - Voto-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto, fatto salvo quanto previsto per i soci speciali, coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato:-----

- 1 voto per conferimento non superiore a € 50.000,00;-----
- 2 voti per conferimento non superiore a € 100.000,00;-----
- 3 voti per conferimento non superiore a € 150.000,00;-----
- 4 voti per conferimento non superiore a € 200.000,00;-----
- 5 voti per conferimento non superiore a € 250.000,00.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del Codice Civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art.31 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

Marzella
Tanfoni
Stella
Giorgi
D.M.S.

Art.32 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico--

La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dalla assemblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai inferiore a tre. Qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.-----

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori; in ogni caso tutti gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci. L'organo amministrativo dura in carica per la durata (comunque non superiore a tre esercizi) stabilita al momento della nomina ed è rieleggibile. In quest'ultima ipotesi l'organo amministrativo scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.--

Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti al revisore addetto al controllo contabile, se nominato.-----

Art.33 - Compiti e rappresentanza-----

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la firma e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezione alcuna, ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente alle decisioni dei soci. E' fatta salva, co-

munque, la facoltà dei soci di stabilire diverse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, al momento della nomina degli Amministratori.-----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art.34 - Convocazioni e deliberazioni-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, le proposte si intendono respinte.-----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato

*Krzysztof
Tanfoni
Stella
Giorgiotti
M. nno*

dal Presidente e dal Segretario, se nominato, da trascriversi nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

Art.35 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art.36 - Comitato esecutivo-----

E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. -----

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art.2381 del Codice Civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.-----

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del proprio operato.-----

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.-----

Art.37 - Direttore-----

Il direttore può essere nominato dall'Organo Amministrativo verso il quale risponde del proprio operato.-----

Ha il compito di attuare le direttive generali impartite dagli organi societari.-----

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze dell'Organo Amministrativo.-----

Dà attuazione alle direttive generali impartite dagli amministratori.-----

La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima

riunione.-----

Art.38 - Organo di Controllo-----

Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, potrà essere costituito ai sensi dell'art.2477 C.C. da un Sindaco Unico, ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell'art.2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dalla assemblea.-----

Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art.2402 Codice Civile.-----

I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.-----

Art.39 - Controllo contabile-----

Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo contabile di cui all'art.2409/bis del Codice Civile l'assemblea procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del Collegio Sindacale il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.-----

Il revisore contabile resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.-----

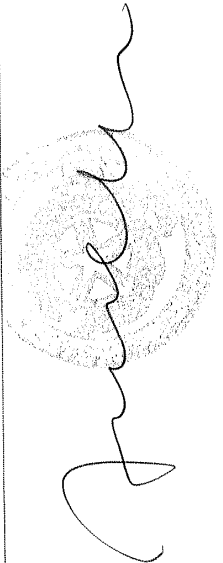
CONTROVERSIE-----

Art.40 - Clausola conciliativa-----

Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano in oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di Amministratori, Liquidatori e Organo di controllo, saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di mediazione-conciliazione previsto e disciplinato dal regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Livorno.-----

Art.41 - Clausola arbitrale-----

Esperito senza successo il tentativo di cui all'articolo 33, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra



procedere
Tanfoni
Stella
Giangatti
D. M.

i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico nominato ad opera del Servizio di Arbitrato della Camera di Commercio di Livorno, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sede legale.-----

La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Cooperativa dall'arbitro nominato. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina; resta pertanto inteso fin d'ora che le decisioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Salvo diversa decisione dell'arbitro, le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art.42 - Scioglimento-----

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art.43 - Devoluzione patrimonio finale di liquidazione-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n°59 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art.44 - Regolamenti-----

Oltre al regolamento dei soci lavoratori previsto dalla legge 142/2001, per meglio disciplinare il funzionamento interno, tecnico, amministrativo e finanziario, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Nei suddetti regolamenti potranno ad esempio essere meglio esplicitate le modalità di applicazione dell'istituto del ristorno, stabilite le regole dei finanziamenti ricevuti dai soci, stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.-----

Art.45 - Requisiti mutualistici-----

I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati:-----

- E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato-----

- Si applicano i divieti e gli obblighi in materia di dividendi di cui all'art.2514 C.C.-----

- Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.-----

- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Una quota degli utili di esercizio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.-----

Art.46 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 2519 II comma C.C. e 2522 II comma C.C., si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

Andrea Mazzarella

Cristina Tanfoni

Matteo Stella

Elena Gargetti

Roberto Di Meo

Aut. R. n. 102

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto Cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 d.p.r. 445/2000, che si trasmette ad Uso Registro Imprese.